"Associazione Nazionale EcoAmbiente e Salute A.P.S."

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Associazione Nazionale EcoAmbiente e Salute A.P.S. è un'associazione di cittadini a diffusione nazionale.
È costituita l'Associazione, denominata "Associazione Nazionale EcoAmbiente e Salute A.P.S.", Ente del terzo settore di Promozione Sociale. L'Associazione usa la denominazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico in conformità alla normativa vigente.
A.N.E.S ha sede *legale* nel Comune di Martina Franca (TA), alla via Alberobello, 134 e con durata illimitata.
L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Anche l'eventuale modifica della denominazione sociale potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo. È inoltre possibile istituire sedi secondarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione opera nei seguenti settori:

One Health, Biorisanamento, Micorisanamento, Bioconversione, Biodegradazione, Bioassorbimento, Cambiamento climatico, Miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, Tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, Miglioramento della qualità dell'aria, Contrasto al consumo del suolo e al dissesto idrogeologico, Miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture, Ripristino e rafforzamento della biodiversità, Tutela del mare, Blue economy & salute degli ecosistemi marini, Valorizzazione dei rifiuti, Economia circolare, Bioeconomia e agricoltura sostenibile, Bioedilizia, Agricoltura sociale, Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale, Formazione extra-scolastica, Servizio di Vigilanza Ambientale volontario (per il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione e d'allevamento, della fauna, della flora, del suolo, dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente e del paesaggio, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti e per ogni altra vigilanza volontaria che la normativa dovesse novellare e/o istituire per le associazioni di protezione ambientale.

ART. 3 (Autonomia e assenza di scopi di Lucro)

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati. L'Associazione si riconosce nei valori della Costituzione italiana quale irrinunciabile fondamento della convivenza civile. L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, di una o più attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)

Sono soci di Associazione Nazionale EcoAmbiente e Salute A.P.S. le persone fisiche e i Comitati regionali e i Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano. La base associativa deve essere composta da un numero non inferiore a 7 persone fisiche e può comprendere altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a patto

che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% del totale dei soci costituiti come associazioni di promozione sociale. Tutti i soci maggiorenni e i soci minorenni, mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale, partecipano alle decisioni associative mediante i propri delegati eletti nell'Assemblea dei delegati secondo le modalità stabilite dalla stessa. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi sociali, di qualsiasi istanza e livello dell'associazione. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei delegati nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche - ordinario, sostenitore, insegnante, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Segreteria, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione, entro il termine di 60 giorni. L'associato ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal giorno successivo a quello di accoglimento della domanda di iscrizione. La delibera della Segreteria sull'accoglimento va comunicata all'associato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea dei delegati o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. La qualità di socio si perde: • per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte; • per morosità nel pagamento della quota associativa; • per esclusione. Le esclusioni sono decise dalla Segreteria a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie, delle delibere dell'Assemblea dei delegati o che ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi sociali. Il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei delegati che si pronuncerà alla prima seduta utile. In caso di comprovata urgenza, la Segreteria può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio, dandone immediata comunicazione scritta al socio sospeso. Tale decisione andrà ratificata dalla Segreteria che eventualmente può deliberare l'esclusione del socio. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione, la Segreteria dovrà darne immediata comunicazione scritta al socio escluso, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea dei delegati o ad altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo alla sua prima seduta utile. I soci espulsi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, pagando la quota d'iscrizione. La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano stati precedentemente eletti.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale o Vicepresidente;
- La Segreteria nazionale;
- L'Ufficio Stampa;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- L'Assemblea dei delegati;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Presidente

Il Presidente rappresenta tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. In particolare, convoca e presiede il Consiglio, l'Assemblea dei delegati e la Segreteria. È nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Adotta, in caso di necessità, atti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica della Segreteria. È membro di diritto della Segreteria nazionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nazionale sia in giudizio che nei confronti di terzi. La rappresentanza legale e la legittimazione attiva e passiva in giudizio dell'Associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti dei Comitati regionali per questioni attinenti all'ambito regionale o che, in relazione allo stesso, interessino anche a quello delle regioni contermini.

Direttore Generale o Vicepresidente

Il Direttore generale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto tra la sede nazionale e le sedi locali. È nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente, il Direttore generale lo sostituisce, svolgendo funzioni di Vicepresidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Direttore rappresenta legalmente l'associazione, limitandosi allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, sino alla nomina tempestiva del nuovo Presidente. E' membro di diritto della Segreteria nazionale. Convoca e presiede almeno ogni tre mesi la Conferenza dei Comitati regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Segreteria

La Segreteria coadiuva il Presidente e il Direttore Generale nell'esercizio delle loro funzioni. È l'organo associativo responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea dei delegati, della gestione e dell'amministrazione. Rimane in carica tre anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea dei delegati, è nomina dal Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Direttore sono membri di diritto della Segreteria. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti della Segreteria, gli stessi saranno sostituiti, su proposta della Segreteria stessa, dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati, compila il rendiconto contabile di fine esercizio. Elegge al proprio interno il Presidente, il direttore Generale o Vicepresidente e il Segretario. Cura gli affari di ordine amministrativo, assume personale dipendente, stipula contratti di lavoro e di collaborazione, conferisce mandati di consulenza. Fissa le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione. Delibera le convocazioni dell'assemblea degli iscritti. Stabilisce le norme di utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dell'associazione. Elabora un piano di attività da sottoporre all'assemblea. Apre i rapporti con gli istituti di credito, cura la parte finanziaria dell'associazione e sottoscrive

contratti di finanziamento e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Esegue le [illegible] prestazioni a loro demandate dall'assemblea dei soci

Ufficio Stampa
L'Associazione tratta argomenti di carattere sociale, che spesso sono legate all'attualità e al dibattito politico, l'ufficio stampa cura il contatto tra Associazione e il variegato mondo dell'informazione. Accresce la reputazione dell'Associazione attraverso i media. È nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, rinnovabili.

Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto sia da soci, sia da personalità di spicco della scena culturale e sociale provenienti dal mondo accademico, scolastico, istituzionale, ed imprenditoriale, garantendo elevati standard qualitativi, sia nella definizione delle linee culturali sia nell'attività di ricerca. Svolge tutte le attività necessarie per garantire la coerenza tra il programma statutario e le azioni avviate. È nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, rinnovabili. Il comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la *necessità* o quando ne sia fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio;*
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati;*
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari;*
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo da associati, privati, enti pubblici, tramite elargizioni o contributi esattamente destinati all'incremento del patrimonio. Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e/o da altre contribuzioni

supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e coi proventi delle attività associative. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, dipendenti, ai componenti degli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: • le quote associative e i beni con esse acquistati;
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 9 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 11 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 12 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi con istanza scritta all'Organo di Amministrazione.

ART. 13 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 14 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei I numero degli associati.

ART. 15 (Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

neppure

enute e
l'Organo
previsto
qualsiasi
ulto con
17/2017,
né della

a natura,
interesse
ell'attività

ali, danno
l diritto di
ta in volta

re positivo
iva diversa
della piena
ente scelti

erni e dalle
017, n. 117